


Città di Potenza

Unità di Direzione Ambiente-Parchi-Energia




REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.108 del 05.11.2013 come modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 31.07.2025

In grassetto le parti modificate con l'ultima delibera

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ing. Claudio Antonio MAURO



Città di Potenza
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE
E LA LOTTA AL RANDAGISMO

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 - Generalità.
- ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.
- ART. 3 - Divieto di maltrattamento.
- ART. 4 - Animali da compagnia in abitazioni private.
- ART. 5 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico.
- ART. 6 - Abbandoni.
- ART. 7 - Avvelenamenti.
- ART. 8 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.
- ART. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.
- ART. 10 - Pet therapy.
- ART. 11 - Inumazione di animali.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE SUI GATTI

- ART. 12 - Gatto libero e colonia felina.
- ART. 13 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.
- ART. 14 - Cura delle colonie feline.
- ART. 15 - Gatti di proprietà privata.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE SUI CANI

- ART. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.
- ART. 17 - Dimensioni di recinti e box.
- ART. 18 - Guinzaglio e museruola.
- ART. 19 - Accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
- ART. 20 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.
- ART. 21 - Aree di sgambettamento.
- ART. 22 - Raccolta deiezioni.
- ART. 23 - Associazioni Animaliste.**
- ART. 24 - Cani di quartiere o "liberi accuditi".
- ART. 25 - Cani mascotte.

TITOLO IV

NORME CONCLUSIVE

- ART. 26 - Sanzioni.
- ART. 27 - Abrogazione norme contrastanti.


MUNICIPALITÀ DI POTENZA
Sindaco Claudio Antonio MAURO

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Generalità.


1. Le presenti norme disciplinano la gestione e conduzione all'interno del territorio comunale, sotto qualsiasi forma, degli animali di affezione. L'Ufficio comunale competente alla materia è l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, istituito presso l'U.D. Ambiente.
2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato e gli organismi associativi **senza distinzione tra associazioni di volontariato, di promozione sociale e altre tipologie di enti del terzo settore, anche non costituiti in forma associativa.**
3. L'Amministrazione comunale si avvale, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, della consultazione e/o collaborazione con soggetti di cui al comma 2.

ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, provvedendo in particolare:
 - a farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario;
 - ad accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono;
 - a garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
 - ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora;
 - alla loro identificazione e registrazione (nel caso dei cani non oltre il secondo mese di vita) a cura di veterinari dell'ASP, o libero-professionisti abilitati.
2. La Città di Potenza provvede periodicamente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP, a organizzare campagne informative circa le modalità di corretta conduzione degli animali di affezione più diffusi, e corsi di formazione mirati a far conoscere ai padroni le esigenze dei loro animali, il modo di interagire e l'impegno che comporta la loro detenzione; tali corsi sono obbligatori per i proprietari e detentori degli animali che sulla base di criteri di rischio indicati dal Servizio Veterinario dell'ASP comportino particolare impegno da parte dei loro padroni.

ART. 3 - Divieto di maltrattamento.

1. È vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:
 - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
 - isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
 - colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
 - trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;



UFFICIO BENESSERE ANIMALE
e LOTTA AL RANDAGISMO

- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- **custodire animali d'affezione nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza;**
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

2. È fatto divieto di commerciare animali esotici, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali; chiunque detiene in cattività animali esotici e selvatici ha l'obbligo di riprodurre, per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici, o aperti al pubblico.

3. Salvo il caso di specifica dichiarazione di un medico veterinario, è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali; la dichiarazione è inviata in copia al Comune, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

4. Sono vietati interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici, di onicectomia (taglio prima falange del dito dei gatti), di devocalizzazione e di estirpazione dell'unghia.

ART. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.

1. Il proprietario può tenere i propri animali, non a scopo di lucro, nei propri locali o spazi abitativi, per un numero limitato. Nel caso di cani e gatti di età superiore a 6 mesi, s'intende per "numero limitato", un numero complessivo non superiore a 10. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.

2. L'identificazione dei cani e gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione randagismo.

I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al punto 1 siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco.

I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe canina.

3. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. guinzaglio e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).

4. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.

ART. 5 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico.

1. L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune di Potenza è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni:

- nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
- gli animali di taglia piccola possono accedere gratis solo se portati in braccio o in apposito trasportino, mentre per quelli di taglia media e grande (con esclusione dei cani guida per non vedenti) è necessario pagare il biglietto per intero;
- l'accesso di persone accompagnate da animali sui mezzi di superficie è ammesso solo dalla porta prossima al conducente;
- il detentore che conduce animali deve aver cura che non sporchino, non creino disturbo ai passeggeri, né danni di qualsiasi genere;
- negli ascensori pubblici, qualora un passeggero manifesti disagio per la presenza di un animale, il suo detentore ha l'obbligo di attendere la corsa successiva.

2. I conducenti di taxi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, mentre quelli di piccola taglia (quali piccoli cani e gatti in trasportino) non possono essere esclusi dal trasporto.

ART. 6 - Abbandoni.

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici, e in qualunque parte del territorio comunale.

2. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne, o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.

3. Possono essere liberati in ambienti naturali adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7 - Avvelenamenti.

1. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Nei casi di accertato avvelenamento di animali il Comune stabilisce tempi e modi di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e sollecita la bonifica dei siti interessati da segnalare con apposita cartellonistica secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

ART. 8 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASP; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione



va effettuata entro 5 giorni.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP. **È vietato prelevare autonomamente un animale randagio/vagante dal territorio.**

3. Il soccorso di un animale ferito, gravemente ammalato rinvenuto sul territorio è di competenza esclusiva degli operatori abilitati (Asp, Canile convenzionato, guardie zoofile). Chiunque ostacoli il prelievo degli animali è passibile di denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

4. La soppressione con metodi eutanasici è consentita, oltre che nel caso di animali di comprovata pericolosità, anche per i soggetti gravemente malati e non più curabili, previa attestazione del veterinario che effettua l'intervento e trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASP, specificando le cause di tale decisione.

ART. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato, **vagante** o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASP, o al Comune (presso la Polizia Locale o l'Ufficio competente), o alle Forze dell'Ordine, che dispongono le misure da adottare secondo le rispettive competenze.

2. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio, è competenza degli operatori abilitati (ASP, medici veterinari, guardie zoofile, ecc.) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento. In caso di comprovata, indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito.

3. Il ricovero in canile di cani vaganti può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Locale, dall'Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni. La cattura deve essere effettuata con metodi indolori e, se possibile con la presenza e l'ausilio dei volontari e degli organismi associativi accreditati presso il Comune. Il personale incaricato deve informare il Comune dell'avvenuta cattura di animali vaganti, affinché se ne possa dare notizia sul sito istituzionale del Comune e facilitare il ritrovamento da parte del padrone, o l'adozione da parte dei soggetti interessati. Anche in caso di ritrovamento di animali morti è necessario darne notizia sul sito istituzionale del Comune.

4. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

ART. 10 - Pet therapy

1. Quanti vogliano avviare e/o gestire attività di pet therapy (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune, che farà conoscere le vigenti disposizioni in materia e vigilerà sulla loro applicazione.

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli **di età inferiore a 4 mesi** e di specie selvatiche o esotiche.

3. In nessun caso le prestazioni di pet therapy devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

4. Gli animali da impiegare nei programmi di pet therapy sono sottoposti a controlli da parte di un veterinario,

che in collaborazione con l'addestratore/educatore attesta, con cadenza almeno biennale, il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di pet therapy, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita.

ART. 11 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati degli animali da compagnia deceduti, è consentito ai loro proprietari anche il sotterramento in terreni privati idonei allo scopo, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive e diffuse ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009.

2. La buca per l'eventuale interrimento di animali deceduti deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva.

TITOLO II NORME SPECIFICHE SUI GATTI

ART. 12 - Gatto libero e colonia felina.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vive in libertà, **legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare** e che frequenta abitualmente lo stesso luogo. **I gatti appartenenti alle colonie feline sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.**

2. La presenza di una colonia felina, riconosciuta dal Comune e dal Servizio Veterinario dell'ASP ciascuno per la propria competenza, può essere segnalata tramite apposito cartello.

ART. 13 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.

1. Il Servizio Veterinario ASP provvede, **anche su segnalazione dei cittadini**, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all'interno della colonia di provenienza.

2. Il Servizio Veterinario dell'ASP provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

ART. 14 - Cura delle colonie feline.

1. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve comunicarlo all'Ufficio comunale competente, che sentito il Servizio Veterinario dell'ASP, rilascia apposita attestazione.

2. **Ai cittadini di cui al precedente comma** è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l'autorizzazione del proprietario.

3. Le colonie feline presenti all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASP in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale rilevazione viene periodicamente aggiornata sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali trasferimenti sono ammessi in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASP ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie, o per motivazioni di interesse pubblico.

5. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell'igiene e del decoro urbano di cui al successivo articolo 23.



IL CAPO DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Antonio L. 10/04/2014

ART. 15 - Gatti di proprietà privata.

1. Oltre agli obblighi e ai divieti generali di cui al precedente Titolo I, non è consentito ai padroni di gatti di tenere tali animali alla catena o di condurli con il guinzaglio al collo, né lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
2. Il mantenimento di gatti in abitazioni private e il loro trasporto sui mezzi pubblici del Comune di Potenza sono sottoposti alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

TITOLO III NORME SPECIFICHE SUI CANI

ART. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.


1. Chiunque detiene un cane, oltre al rispetto degli obblighi e divieti generali di cui al precedente Titolo I, è tenuto a consentirgli regolare attività motoria e uscite all'aperto.
2. La necessità di uscita quotidiana non sussiste se il cane è tenuto in uno spazio recintato esterno di superficie almeno quattro volte superiore a quella richiesta dal successivo art. 17.
3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
4. È vietato tenere cani a catena, salvo i casi in cui il cane possa costituire un pericolo per sé e per le persone. In tali casi la catena deve consentire un adeguato movimento.
5. Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà.
6. Ogni luogo di ricovero e rifugio per cani deve disporre di un'adeguata area di sgambettamento, da usare con regolarità per ogni cane ivi ospitato.
7. Per chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1, o ne è il conduttore è consigliata l'acquisizione del patentino "Cane Speciale (che include il patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. salute 26 novembre 2009) rilasciato dall' A.S.P. Per le nuove acquisizioni la disposizione si applica a decorrere da otto mesi dopo l'entrata in vigore di queste modifiche al Regolamento.

ART. 17 - Dimensioni di recinti e box.

1. Qualora un cane di proprietà sia custodito all'aperto, deve disporre di un idoneo riparo, conforme alle caratteristiche di cui al precedente articolo 4, punto 3, e di una superficie minima di mq. 10,00; per ogni cane in più è necessario assicurare ulteriori mq. 5,00.
2. Per i cani di taglia medio-grande custoditi in box la superficie di base non deve essere inferiore a mq. 5,00 per esemplare; ogni cane in più comporta un aumento minimo di mq. 3,00. Nel caso di cani di taglia piccola le suddette dimensioni sono essere ridotte di un terzo.

ART. 18 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà di privati, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e tenendo al seguito, per ogni evenienza, gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni e una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità



[Handwritten signature]
CAPO UFFICIO
UFFICIO TECNICO
MUNICIPALITÀ DI POTENZA

competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.

2. Nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

3. Non si applicano le condizioni dei precedenti punti 1 e 2, solo nei seguenti casi:

- nei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita degli animali su suolo pubblico;
- quando si tratti di cani addestrati e utilizzati nel corso di pet therapy, di battute di caccia, di attività pastorizie e di operazioni delle Forze dell'Ordine per emergenze o salvataggi;
- nel caso di cani guida per non vedenti, i quali possono essere tenuti senza museruola.

4. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione veterinaria che indichi il periodo di esenzione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo. Il proprietario o detentore è comunque tenuto a adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare pericoli.

ART. 19 - Accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

1. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio a una misura non superiore a metri 1.50, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

2. È fatto divieto di accesso ai cani:

- nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini;
- nei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

ART. 20 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, purché condotti con guinzaglio e museruola, in tutti gli esercizi aperti al pubblico, salvo temporanei esoneri dall'obbligo della museruola per esemplari con particolari condizioni anatomiche, o patologiche, su certificazione veterinaria da esibire a richiesta degli organi di controllo.

2. Per gli esercenti e titolari che ne diano esplicita comunicazione al Comune di Potenza, è ammessa la facoltà di non ammettere cani all'interno di negozi, uffici privati e attività produttive, purché tale divieto sia esposto in maniera ben visibile nelle zone di accesso.

3. In ogni caso è sempre vietato l'accesso di cani alle cucine e ai luoghi di preparazione o confezionamento di cibo in generale.


ART. 21 - Aree di sgambettamento.

1. Nell'ambito di giardini o parchi pubblici o di uso pubblico e nelle le zone ove non risultino vietate, possono essere individuate e realizzate, per iniziativa di soggetti pubblici o privati, specifiche "aree di sgambettamento" dove gli animali possano muoversi, correre e giocare liberamente.

2. Le aree di sgambettamento sono dotate di cancello di ingresso, idonea recinzione, zona di abbeveramento, sistema di "dog toilet", impianto di illuminazione, ed eventualmente di servizi per la sosta, il ristoro e la socializzazione dei conduttori dei cani.

3. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:

- ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve prevenire eventuali danni a persone, altri animali, piante e attrezzature esistenti;
- l'accesso è vietato ai cani sprovvisti di microchip, ed a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;



Il Sindaco
Dr. Antonio MAURO

- l'accesso è inibito nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola da applicare in caso di necessità;
- il conduttore ha l'obbligo di chiudere il cancello di accesso sia entrando che uscendo dall'area e di raccogliere gli escrementi prodotti dal proprio animale;
- i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola, o evitando la loro compresenza nell'area.

ART. 22 - Raccolta deiezioni

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

ART. 23 – Associazioni animaliste

1. Le associazioni regolarmente iscritte all'“ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI”, non solo operanti nell'ambito della cura e del benessere degli animali, possono coadiuvare le attività del Comune nella segnalazione di cani vaganti e nelle procedure di affido e/o adozione.
2. È vietata la creazione di punti di somministrazione fissa in cui si raggruppino cani randagi, in quanto tali aggregazioni potrebbero costituire un pericolo per l'incolumità pubblica.
3. Le associazioni sono invitate ad attivare campagne per la promozione dell'adozione di cani randagi o in difficoltà, facilitando il collegamento tra chi cerca un animale e chi ne ha bisogno. Inoltre, le stesse associazioni sono invitate a organizzare campagne informative, seminari e workshop volti a promuovere la cultura del benessere animale e il rispetto delle normative relative al possesso e alla cura dei cani, rafforzando il senso di comunità tra i proprietari e promuovendo pratiche di responsabilità e rispetto verso gli animali.

ART. 24 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.
2. Il Comune riconosce a ogni cane vagante senza padrone, anche ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001, la possibilità di essere dichiarato “cane di quartiere” o “cane libero accudito”, a condizione che esso sia sterilizzato, iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune e giudicato idoneo alla convivenza con l'uomo in ambito urbano, a seguito della osservazione comportamentale a cura del Servizio Veterinario dell'ASP. In mancanza di tale ultimo presupposto non si procede all'affidamento e alla remissione nel territorio di prelievo.
3. I volontari, gli organismi associativi dediti al benessere animale, e quanti intendano collaborare gratuitamente all'accudimento e monitoraggio di uno o più cani di quartiere, segnalano la loro disponibilità all'Ufficio comunale competente, indicando eventualmente gli animali di cui intendono occuparsi
4. Gli animali che a seguito delle operazioni di cui al precedente punto 1 sono riconosciuti come cani di quartiere, vengono fotografati e muniti di un piercing, o di una medaglietta identificativa, riportante il nome e

Il V. C. Antonio MAURO
D. L. Claudio Antonio MAURO

il recapito telefonico della persona che si è impegnata a prendersene cura.

5. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del Servizio Veterinario ASP, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio, e cura la loro educazione comportamentale. In caso di accertate difficoltà al reinserimento o di difficile accettazione di un animale in un determinato ambito, l'Ufficio competente, adotta le conseguenti determinazioni, compreso l'eventuale spostamento in altra zona, o il ricovero in canile.

ART. 25 – Cani mascotte

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascotte, scelti tra quelli presenti nel canile comunale.

2. Gli interessati ad adottare un cane mascotte ne danno notizia all'Ufficio comunale competente, che verifica le condizioni per il concreto affidamento degli animali.

3. L'Amministrazione comunale attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre:

- la diffusione della pet therapy all'interno di Case di riposo;
- la presenza e cura di cani anche all'interno delle Case circondariali;
- la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l'incontro dei degenti con i loro cani.

TITOLO IV NORME CONCLUSIVE

ART. 26 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, si vedano, in particolare: gli articoli 638 e 727 Codice Penale; ; nonché l'art.639 del Codice Penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui); l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; l'art. 14 della Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6), e le sanzioni previste dall'art. 35 della Legge Regionale della Basilicata n.46 del 30/11/2018, che qui si intendono richiamate ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 e € 300,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 100,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Amministrative, per omessa iscrizione all'anagrafe canina e per omessa comunicazione di morte o di cessione di un animale;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 e € 300,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 100,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per omessa apposizione del microchip;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per l'omessa denuncia di fuga o smarrimento di un cane;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per i proprietari o detentori che lascino il loro cane incustodito e per quanti detengano il cane in ambienti inadatti;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza essere muniti di strumenti di pulitura dalle deiezioni e comunque non provvedano alla loro immediata raccolta;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza guinzaglio e museruola al seguito, e per quanti accedano con il cane nelle



Il V. C. Antonio MAUR
Dott. Claudio Antonio MAUR

zone non consentite (ospedali, case di cura, cimiteri, asili, scuole, uffici pubblici o aperti al pubblico, locali e sale in cui si preparano o si servono cibi, cucine, stabilimenti di confezionamento.



2. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

3. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

ART. 28- Abrogazione norme contrastanti.

1. Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.

2. È abrogato il punto 3 dell'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C. C. 113/2002 e ogni disposizione comunale in contrasto con il presente Regolamento.


MUNICIPIO DI SAN MAURO
Sindaco: 

ALLEGATO 1 – Art. 16

ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È CONSIGLIATO CONSEGUIRE "IL PATENTINO CANE SPECIALE:

- American Bulldog;
 - Cane da pastore di Charplanina;
 - Cane da pastore dell'Anatolia;
 - Cane da pastore dell'Asia centrale;
 - Cane da pastore del Caucaso;
 - Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
 - Cane da Serra da Estrella;
 - Dogo Argentino;
 - Fila brasiliero;
 - Perro da canapo majoero;
 - Perro da presa canarino;
 - Perro da presa Mallorquin;
 - Pit bull;
 - Pitt bull mastiff;
 - Pitt bull terrier;
 - Rafeiro do alentejo;
 - Rottweiler;
 - Rhodesian Ridgeback;
 - Tosa inu.
 - American Staffordshire Terrier
 - Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
 - Bull terrier
 - Boerboel
 - Cane Corso
 - Cane lupo Cecoslovacco
 - Cane lupo di Saarloos
 - Cane lupo Italiano
- Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.